

E)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEI GIUNTA N. 23
DEL CONSIGLIO N. 25/4/2025
DEL
IL SEGRETARIO



STATUTO CASALASCA SERVIZI S.P.A.

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –
OGGETTO SOCIALE – CONTROLLO ANALOGO –
COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per azioni denominata: “**Casalasca Servizi S.p.A.**”.
2. La Società, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, è una società *in house* e ha per oggetto esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo decreto, operando in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
3. La Società è a capitale interamente pubblico, intendendosi per capitale pubblico, ai fini del presente Statuto, anche quello detenuto da società il cui capitale sociale è totalmente pubblico inedito ai privati per disposizione statutaria o per legge.
4. La partecipazione di capitali privati nella Società non è ammessa, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità ai Trattati Europei e che non comportino in ogni caso l’esercizio di un’influenza determinante nella Società.
5. I soci che affidano direttamente alla società un servizio pubblico locale acquistano la qualità di “socio affidante” contestualmente all’esecutività della delibera di affidamento del servizio e per tutta la durata dell’affidamento.
6. L’acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato previsti dal presente atto, dalla convenzione per la gestione dei servizi pubblici locali, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.
7. La Società realizza la parte più importante della propria attività per gli Enti Locali soci aventi rapporto diretto e/o indiretto con la Società e/o nei confronti delle collettività da essi rappresentate. In particolare oltre l’ottanta per cento del relativo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci.
8. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi, soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. Nella produzione ulteriore precede rientrano le attività anche di servizio pubblico svolte presso Enti Locali non soci e presso enti e/o soggetti privati.
9. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le norme e i principi specificamente applicabili.

ART. 2 – SEDE

1. La sede sociale viene eletta in Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi n. 26.
2. Per esigenze di servizio, l’Organo Amministrativo ha la facoltà di costituire, modificare e

sopprimere uffici, sedi secondarie, filiali, unità locali, cantieri e/o magazzini e depositi entro l'ambito territoriale degli Enti locali partecipanti, e/o sopprimerli.

3. L'Organo Amministrativo ha inoltre la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale degli Enti Locali partecipanti.
4. Il domicilio degli azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per quello che concerne le comunicazioni e i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, si intende quello che risulta dai libri sociali.
5. A tal fine, la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento e per i soci di tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti.
6. Per domicilio deve intendersi anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.
7. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione sino al 2076 ma potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci a sensi di legge.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto le attività di servizio pubblico locale comprese nelle seguenti categorie:

A) Servizi ambientali e connessi:

- gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento, l'autotrasporto di cose per conto terzi e la commercializzazione;
- progettazione, costruzione e gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati;
- servizi di igiene urbana in senso lato, ivi compresa, ove consentito, l'applicazione e la riscossione della Tassa e/o tariffa relativa al servizio rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione della stessa e di altre entrate comunali;
- l'organizzazione e la gestione di altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) pulizia e spazzamento di strade ed aree pubbliche o a uso pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizie dei muri e raccolta di carcasse animali;
 - b) pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo pozzetti neri, caditoie e pozzetti stradali;
 - c) servizio sgombero neve e distribuzione antigelivi;
 - d) disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e trattamenti antipolvere di aree e

strade pubbliche;

- e) bonifiche e risanamento/ripristino ambientale e bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi e realizzazione dei relativi impianti e opere;
- f) cura e manutenzione del verde;
- g) servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti;
- h) costruzione, installazione e gestione di servizi igienici pubblici anche automatizzati;
- i) il rilevamento e la costruzione di impianti di trattamento e di depurazione delle acque reflue;
- j) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- k) attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, gli studi e le ricerche in campo ambientale.

B) Servizi generali di interesse collettivo:

- a) gestione del servizio di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici;
- b) gestione del servizio di illuminazione votiva;
- c) gestione dei servizi cimiteriali e funerari, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- d) gestione del servizio di trasporto pubblico di cose e di persone (anche scolastico) sia per conto terzi che per conto proprio e ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i parcheggi;
- e) gestione dei servizi di informatizzazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- f) ai sensi di legge, ogni azione di consulenza, supporto e progettazione per l'ottenimento di finanziamenti o contributi pubblici o privati, in ambito nazionale, europeo e regionale, a favore di enti locali e di imprese.

C) Servizi energetici:

- a) produzione combinata di energia/calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi dalla legge;
- b) produzione, trasporto e fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti;
- c) servizi in materia di efficientamento energetico compresa la gestione del calore, la gestione di impianti termici e relative attività di manutenzione e controllo.

D) Servizi connessi alla gestione di beni patrimoniali:

- progettazione, attuazione e successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà inoltre:

- a) compiere ogni operazione commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alla

legge n. 1815/1939, n. 52/1991, n. 197/1991, D.Lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio in via occasionale di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali all'oggetto sociale;

- b) acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare, prendere e concedere in locazione anche finanziaria od in affitto od in comodato od in uso, concessione, condurre, gestire, vendere terreni, fabbricati ed altri beni immobili;
 - c) acquistare, permutare, costruire, noleggiare, prendere e concedere in affitto, in comodato d'uso, vendere beni immobili e materiali di qualsiasi natura.
2. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello dell'*in-house providing*, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dagli Enti Locali soci o da altri enti pubblici e/o privati o persone fisiche.
3. Le attività e i servizi indicati nella presente disposizione potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a mezzo di società controllate aventi anch'esse i requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento *in-house*.

ART. 5 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO E

ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

1. I soci affidanti esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società "in house", mediante:
- a) le autorizzazioni preventive dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste dall'art. 15 del presente Statuto;
 - b) le maggioranze qualificate previste dall'art. 16 per l'Assemblea dei soci;
 - c) le modalità di nomina delle cariche sociali di cui agli artt. 17 e 23 dello Statuto;
 - d) l'esame della relazione semestrale redatta dall'Organo Amministrativo di cui all'art. 18 del presente Statuto;
 - e) l'attività svolta dai soci attraverso il Comitato per il Controllo Analogico che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione preventiva, formulazione di pareri preliminari sugli argomenti e sugli atti di competenza dell'Assemblea dei soci, valutazione e verifica della gestione, dell'amministrazione della Società e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché sugli atti societari individuati nella Convenzione di cui al successivo comma 5.
2. Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da 5 o da 7 membri, scelti tra i Sindaci dei Soci (o loro delegati), secondo criteri che garantiscano un'adeguata rappresentatività territoriale e demografica degli stessi e che tenga conto anche dei soci con minori azioni.
3. I componenti del Comitato per il Controllo Analogico durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
4. Ai fini organizzativi e funzionali, il Comitato per il Controllo Analogico svolgerà i suoi compiti

presso la sede legale o in una delle sedi operative di Casalasca Servizi S.p.A.

5. Per le competenze, il funzionamento e le modalità di esercizio del Comitato per il Controllo Analogo si rinvia ad un'apposita Convenzione stipulata tra i soci, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da intendersi anche quale patto parasociale ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
6. Con gli strumenti individuati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più rilevanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale della società è determinato in Euro 500.000,00 e potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Il capitale sociale è diviso in n. 10.000 azioni del valore nominale di Euro 50 ciascuna.
3. Previa apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria, la Società può acquisire dagli azionisti, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale, versamenti in conto capitale o a fondo perduto ovvero stipulare con gli azionisti contratti di finanziamento sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e ciò in espressa deroga degli artt. 1282, comma 1 e 1815, comma 1, c.c. e ad eventuali presunzioni di onerosità previste da norme fiscali, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 385/1993 e alla circolare CICR 19 luglio 2005 n. 1058 e s.m.i.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei termini e nei modi che reputa convenienti ed opportuni.
5. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti del capitale sociale decorrono gli interessi in ragione pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e salvo il disposto di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.
7. Il capitale sociale potrà essere aumentato, con delibera dell'Assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di crediti e di beni in natura, nei limiti consentiti dalla legge.
8. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale secondo quanto previsto dagli artt. 2445 e seg. c.c., salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 c.c.
9. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le società vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

ART. 7 – AZIONI

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
3. Le azioni proprie detenute dalla Società non attribuiscono alcun diritto di voto.
4. Ogni socio può ottenere dalla società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare delle azioni possedute.
5. Non potrà essere fatto valere nei confronti della Società né essere iscritto a libro soci il trasferimento, l'assunzione o l'acquisto a qualsiasi titolo di azioni in violazione del presente Statuto ed in specie del successivo art. 8.

ART. 8 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - PRELAZIONE

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e per atto tra vivi tra soci e rispettivi Enti Locali soci indiretti, entro i limiti previsti dal presente Statuto.
2. Il socio che intenda alienare le proprie azioni a terzi – che presentino i requisiti richiesti dalla normativa vigente e alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Statuto – deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione alle rispettive partecipazioni.
3. Agli effetti della presente disposizione, con il termine “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o del diritto di voto, su azioni o diritti di opzione.
4. Nel caso in cui un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve darne notizia all'Organo Amministrativo, a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge), nella quale dovranno essere indicati il prezzo a cui si intende trasferire la partecipazione, il numero delle azioni poste in vendita, le condizioni di pagamento e le ulteriori condizioni di trasferimento, nonché le generalità del soggetto che si propone come avente causa che deve soddisfare i requisiti di cui al presente Statuto.
5. L'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della P.E.C. (o di altro mezzo equipollente ai sensi di legge), dovrà darne comunicazione agli altri soci, indicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo.
6. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, nei successivi 30 (trenta) giorni, a pena di decadenza, dovranno manifestare all'Organo Amministrativo, mediante P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge), la propria volontà di acquisire i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono, altresì, dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.
7. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve, con la comunicazione di cui al comma che precede, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo e alle condizioni esposte nella comunicazione dell'Organo Amministrativo.
8. Qualora il prezzo di cessione richiesto non sia condiviso da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo è determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 9.

9. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, provvede a darne comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge), delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.
10. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano, altresì, dichiarato di essere disposti ad acquisire anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la predetta prelazione, l'Organo Amministrativo con la comunicazione di cui al comma che precede, offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità tali ulteriori azioni secondo il criterio di proporzionalità.
11. Tale o tali ultimi soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo, a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge).
12. Le azioni non acquistate dai soci potranno essere trasferite – nei limiti previsti dal presente Statuto – dal socio offerente al soggetto terzo e alle condizioni di cui alla comunicazione di cui al comma 4, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.
13. L'eventuale assenso scritto al trasferimento delle azioni costituisce rinuncia al diritto di prelazione.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società.
15. In generale, la cessione di azioni a terzi ai sensi del presente articolo deve essere comunque previamente autorizzata dall'Assemblea dei soci che a sua volta dovrà ricevere il preventivo assenso del Comitato per il Controllo Analogico, secondo quanto previsto dalla specifica Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 9 – RECESSO DEL SOCIO E LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
 - a) il cambiamento dell'oggetto sociale che comporti una sostanziale modifica dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) la revoca dello stato di liquidazione;
 - d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modifiche dello Statuto che riguardano i diritti di voto e/o di partecipazione del socio;
 - g) la proroga del termine;
 - h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. Hanno inoltre diritto di recedere dalla Società i soci affidanti nel momento in cui siano giunti a cessazione (senza rinnovo) gli affidamenti da essi disposti nei confronti della Società.

3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.
4. La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia e di ogni effetto se, entro 90 (novanta giorni), la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere degli Organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni e dell'entità della partecipazione.
10. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri di seguito indicati e tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale i seguenti elementi del bilancio:
 - a) immobili, in base al valore di comune commercio;
 - b) cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia - in tutto o in parte significativa - in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico-tecnico;
 - c) rimanenze valutate secondo i principi contabili generalmente accettati;
 - d) crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
 - e) partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
 - f) fondi rischi secondo ragionevoli stime;
 - g) debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.
11. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.
12. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea; possono comunque unanimemente decidere di deliberare ugualmente sulle materie che possono far nascere il diritto al recesso, anche in assenza di tale valutazione.

13. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
14. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.
15. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, escludendo dal computo le azioni proprie. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
16. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, ed è, nello stesso termine, comunicata per iscritto a mezzo P.E.C. (o altro mezzo equipollente ai sensi di legge) agli altri azionisti prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.
17. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo presso terzi, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto.
18. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c.
19. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART. 10 – RISCATTO DELLE AZIONI

1. Le azioni che, a qualunque titolo, siano trasferite o comunque pervengano, per qualsiasi causa, a soggetti privi delle caratteristiche previste dal presente Statuto e le azioni detenute da soci che, successivamente al loro ingresso, perdano dette caratteristiche, tra cui la qualifica di socio affidante, ivi compresa la cessazione dell'affidamento senza rinnovo dello stesso, verranno riscattate ai sensi dell'art. 2437-*sexies* c.c.
2. L'Organo Amministrativo procede al riscatto previa deliberazione dall'assemblea ordinaria dei soci, non computandosi nel calcolo dei *quorum* di detta assemblea le azioni oggetto di riscatto.
3. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo del riscatto valgono e si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 9 del presente Statuto.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo Amministrativo;
 - c) il Presidente, nel caso di Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio Sindacale.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.
4. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.
2. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) nei casi consentiti dalla legge.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
6. La convocazione avviene con avviso trasmesso a mezzo P.E.C. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci
7. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché indicare la data dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea, qualora la prima andasse deserta.
8. Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo. In tale ipotesi ciascun partecipante può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 13 – DIRITTO DI INTERVENTO E DELEGHE

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci alla data fissata per l'Assemblea.
2. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da una persona anche non azionista, con l'indicazione del nome del rappresentante. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai Sindaci o al revisore, fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'art. 2372 c.c.
4. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
5. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
6. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
7. Se la delega viene conferita per una singola assemblea questa ha effetto anche per la seconda convocazione.
8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, sia per ciò che concerne la regolarità delle deleghe sia in generale per ciò che concerne il diritto di intervenire in Assemblea.

ART. 14 – PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, laddove presente un Organo Amministrativo, ovvero in caso di assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da persona designata, fra gli amministratori, dall'Assemblea.
2. L'Assemblea designa di volta in volta un Segretario, anche un socio, salvo i casi in cui la legge richiede la presenza di un notaio.
3. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.
4. L'Assemblea potrà svolgersi anche mediante collegamento da remoto audio e video.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) approva i bilanci;
 - b) nomina l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina le indennità ed i compensi secondo quanto previsto dal presente Statuto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
 - c) nomina i componenti del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi secondo quanto previsto dal presente Statuto e ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
 - d) nomina il Revisore legale dei Conti o la Società di Revisione e determina il relativo compenso;
 - e) nomina i componenti del Comitato per il Controllo Analogico, secondo quanto previsto nella Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la revoca dei suoi componenti;
 - g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
 - h) decide in ordine al riscatto delle azioni di cui all'art. 10 che precede;
 - i) approva in via preliminare la cessione e/o il trasferimento delle azioni a soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
 - j) delibera in tema di trasformazione, fusione e scissione della società;
 - k) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
 - l) approva le modifiche alla Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - m) autorizza l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti di cui al successivo comma 3.
3. Saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 c.c. con le maggioranze di cui al successivo art. 16 i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:
 - a) costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società;
 - b) acquisto di partecipazioni anche minoritarie nelle società di cui alla lett. a), nonché loro dismissione/cessione;
 - c) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, assunzione di finanziamenti e/o mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 1.000.000,00;
 - d) attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;
 - e) indirizzi generali per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

- f) ingresso di nuovi soci aventi le caratteristiche di cui al presente Statuto anche attraverso operazioni societarie di natura straordinaria;
 - g) approvazione del business plan e del budget annuale e/o pluriennale nonché del piano strategico e industriale/finanziario della società e dell'organigramma aziendale;
 - h) approvazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi compreso l'organigramma e le spese per il personale.
4. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- a) le modificazioni dello statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

ART. 16 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE E DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria richiede, in prima convocazione, la presenza dei soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione, è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale presente, fatte salve le ipotesi previste dal successivo comma 3 nonché quelle previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.
2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato, fatte salve le ipotesi previste dal successivo comma 3 nonché quelle previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.
3. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale nelle seguenti materie:
 - a) trasformazione, fusione e scissione della società;
 - b) responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
 - c) decisione in ordine al riscatto delle azioni ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
 - d) decisione di compiere operazioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
 - e) anticipato scioglimento della società;
 - f) revoca dello stato di liquidazione;
 - g) trasferimento della sede sociale all'estero;
 - h) proroga della società;

- i) emissione delle azioni di cui all'art. 2351, comma 2, c.c.
- j) nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori;
- k) compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari a Euro 1.000.000,00;
- l) la modifica dei criteri di nomina delle cariche sociali;
- m) preventiva autorizzazione degli atti di competenza dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 15, comma 3 del presente Statuto.

ART. 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Nel rispetto dei vincoli di legge relativi all'amministrazione delle società a partecipazione pubblica, l'Organo Amministrativo della società è costituito di norma da un Amministratore Unico. Tuttavia, l'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:
 - da 3 (tre) componenti, ivi compreso il Presidente;
 - da 5 (cinque) componenti, ivi compreso il Presidente.
2. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci e avviene con modalità tali da garantire che l'Organo Amministrativo sia composto da rappresentanti di tutti i soci, ivi compresi quelli di minoranza, tenendo conto dei vincoli normativi in materia di parità di genere e di quanto previsto dalla Convenzione di cui all'art. 5 dello Statuto.
3. Per socio di maggioranza si intende il socio che possiede singolarmente il maggior numero di azioni (il **"Socio di Maggioranza"**) della Società.
4. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti:
 - a) il Socio di Maggioranza indica il nominativo di 1 (uno) Amministratore, comunicandolo al Comitato per il Controllo Analogico, prima di procedere alla relativa nomina in sede di Assemblea dei Soci che assumerà anche la carica di Presidente;
 - b) i soci di minoranza individuano congiuntamente 2 (due) componenti, scelti all'interno di una rosa di nominativi selezionati nell'ambito della seduta del Comitato per il Controllo Analogico che si terrà secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto, da nominarsi nell'Assemblea dei Soci fissata per la designazione dell'intero nuovo Organo Amministrativo (la **"Seduta per la Nomina del Nuovo Organo Amministrativo"**).
5. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti:
 - a) il Socio di Maggioranza indica il nominativo di 2 (due) Amministratori, di genere opposto, comunicandoli al Comitato per il Controllo Analogico prima di procedere alla relativa nomina in sede di Assemblea dei soci, uno dei quali rivestirà la carica di Presidente;
 - b) i soci di minoranza individuano congiuntamente 3 (tre) componenti, scelti all'interno di una rosa di nominativi selezionati nell'ambito di una seduta del Comitato per il Controllo Analogico che si terrà secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto., da nominarsi nella Seduta per la

Nomina del Nuovo Organo Amministrativo.

6. A seguito della Seduta del Comitato per il Controllo Analogo, i soci di minoranza verranno riuniti in un'apposita assemblea (la **"Seduta dei Soci di Minoranza"**) convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della Seduta per la Nomina del Nuovo Organo Amministrativo.
7. Fatta salva l'ipotesi della Lista Unica, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto, la designazione degli amministratori da nominarsi da parte dei soci di minoranza verrà effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, singolarmente o congiuntamente con altri, rappresentano il 10% (dieci per cento) del capitale sociale (la **"Lista di Candidati"** o le **"Liste di Candidati"**).
8. Ogni Lista di Candidati dovrà essere composta al massimo di un numero di candidati, progressivamente numerati, pari a quello degli amministratori da nominare di competenza dei soci di minoranza, garantendo l'alternanza del genere rappresentato, fermo restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
9. Ogni socio ha diritto di votare una sola Lista di Candidati esprimendo il voto in misura proporzionale alla propria partecipazione nel capitale sociale.
10. Fatta salva l'ipotesi della Lista Unica, dalla Lista di Candidati che ha ottenuto la maggioranza dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella Lista stessa:
 - a) 1 (uno) amministratore nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che assumerà anche la carica di Vicepresidente;
 - b) 2 (due) amministratori nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Il primo della lista rivestirà la carica di Vicepresidente.
11. Il restante amministratore viene tratto dalla seconda Lista di Candidati per numero di voti, secondo l'ordine in cui i candidati sono elencati nella lista stessa, salvo che vada riequilibrato il genere meno rappresentato, in tale caso verrà eletto il candidato successivo della medesima Lista di Candidati.
12. Per le modalità di formazione e di gestione delle Liste di Candidati si rinvia alla Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto.
13. Delle sedute assembleari viene redatto verbale da parte del Segretario, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nelle Sedute dei Soci di Minoranza le funzioni di Segretario saranno svolte dal socio avente il maggior numero di voti o da un suo delegato.
14. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
15. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2383, comma 2, c.c., viene nominato per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
16. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione anche se scaduti sono comunque rieleggibili.
17. All'Organo Amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'Assemblea dei soci in osservanza dei criteri e dei limiti indicati dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

18. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.
19. Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organo Amministrativo coloro che versino in situazioni di ineleggibilità o decadenza di cui agli artt. 2382 e 2383 c.c. nonché nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e dalle altre disposizioni speciali in materia.
20. Gli Amministratori devono essere scelti tra persone provviste di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e/o aziende pubbliche o private e tenendo conto delle prescrizioni previste dal vigente ordinamento in tema di nomina, in particolare con riguardo alla parità di genere.

ART. 18 – POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo, nei limiti del controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti opportuni o necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea e in modo da assicurare il controllo analogo secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.
2. La rappresentanza legale e in giudizio della Società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente nel caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominati. Al Direttore Generale e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza nei limiti delle deleghe conferite.
3. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione generale sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci e al coordinamento dei soci.
4. Rientrano comunque nella competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo, e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi ai seguenti argomenti:
 - a) approvazione del piano di programma, dei budget pluriennali ed annuali, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
 - b) redazione del progetto di bilancio;
 - c) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per singola transazione;
 - d) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
 - e) prestazione di garanzia e concessione di prestiti di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per ogni singolo atto;
 - f) compravendita e permuta di beni immobili;
 - g) assunzioni e licenziamento di personale di ogni ordine e grado, ivi compresi dei dirigenti e del Direttore Generale, nel rispetto della normativa vigente;

- h) assunzione di mutui, di prestiti obbligazionari ovvero di altre forme di finanziamento eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - i) contratti di pubblicità, sponsorizzazioni e patrocinio di manifestazioni superiori a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
 - j) determinazione delle tariffe, prezzi e condizioni di servizi;
 - k) conclusione di contratti aventi per oggetto beni, prodotti, opere, servizi e forniture, anche mediante procedure ad evidenza pubblica, per importi superiori alle soglie comunitarie;
 - l) indizione di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni, prodotti, opere, servizi e forniture a favore della Società per importi superiori alle soglie comunitarie;
 - m) adozione dei regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
 - n) prendere atto del rendiconto periodico presentato dagli organi delegati secondo quanto previsto dall'art. 2381 c.c.
 - o) approvazione degli accordi sindacali aziendali, nei casi previsti dalla legge;
 - p) approvazione di tutte le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità territoriale di riferimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.
 6. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

ART. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, si riunisce anche al di fuori della sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi scritti all'ordine del giorno.
3. La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente mediante P.E.C. o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.
4. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata tramite posta elettronica, con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Sindaco Effettivo.

5. In difetto di un avviso di convocazione con le formalità e/o i termini sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.
6. Le convocazioni dell'Organo Amministrativo e i relativi ordini del giorno nonché i successivi verbali sono trasmessi al Comitato per il Controllo Analogo.
7. Le adunanze possono tenersi inoltre per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Nello specifico, è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Verificatesi le condizioni di cui al comma 7, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, nonché garantire il riconoscimento delle persone partecipanti alla riunione e l'invio dei documenti da consultare.

ART. 20 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto del Presidente.
2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono inserite sugli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo ambito un Segretario, che avrà il compito di redigere i verbali della riunione.

ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina di tutti gli amministratori.
2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale.
3. Gli amministratori nominati in via definitiva in sostituzione di altri durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
4. Agli organi di amministrazione e controllo della società, in quanto società *in house*, si applica il D.L. n. 293/1994 convertito con L. n. 444/1994.
5. Gli amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa in considerazione della particolare natura fiduciaria della nomina da parte dei soci pubblici.
6. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 22 – DIRETTORE GENERALE

1. L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale, determinandone il compenso e la relativa durata.
2. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca e licenziamento, sanzioni e qualsiasi ulteriore aspetto relativo al rapporto con il Direttore Generale.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE – NOMINA

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.
2. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti spetta all'Assemblea dei soci.
3. Il Socio di Maggioranza indica i nominativi del Presidente del Collegio Sindacale e di un (1) Sindaco Supplente, comunicandoli al Comitato per il Controllo Analogico prima di procedere alla loro nomina in sede di Assemblea dei Soci.
4. In sede di Comitato per il Controllo Analogico, le cui modalità di svolgimento sono individuate nella Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto, i soci diversi dal Socio di Maggioranza individuano all'unanimità i nominativi dei due (2) Sindaci Effettivi e di un (1) Sindaco Supplente da nominarsi in sede di Assemblea dei Soci.
5. Se nel corso della seduta di cui al comma 4 che precede non si raggiunga l'unanimità, nella medesima riunione verrà predisposta una rosa di candidati e la designazione dei Sindaci Effettivi e del Sindaco Supplente di competenza dei soci diversi dal Socio di Maggioranza verrà effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che, singolarmente o congiuntamente con altri, rappresentano il 10% (dieci per cento) del capitale sociale (la "Lista di Candidati" o le "Liste di Candidati").

6. I soci di minoranza verranno quindi riuniti in un'apposita assemblea (la "**Seduta dei Soci di Minoranza**") convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio Sindacale (la "**Seduta per la Nomina del Nuovo Collegio Sindacale**").
7. Le Liste di Candidati, comunque non inferiori a 2 (due) e composte di due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti, conterrà due candidati per sezione, uno di sesso maschile l'altro femminile, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
8. Risulteranno eletti Sindaci Effettivi dei soci diversi dal Socio di Maggioranza, il primo candidato della Lista di Candidati che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della Lista di Candidati che sarà risultata seconda per numero di voti. Nel rispetto della parità di genere, nel caso in cui, considerato anche il presidente nominato dal Socio di Maggioranza, gli eletti siano tutti dello stesso sesso, sarà eletto il secondo nominativo della Lista di Candidati risultata seconda.
9. Risulterà eletto Sindaco Supplente dei soci diversi dal Socio di Maggioranza, il candidato il cui nominativo è indicato nell'apposita sezione riservata della Lista di Candidati che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a patto che sia di sesso opposto a quello scelto dal Socio di Maggioranza, altrimenti sarà eletto il secondo componente della Lista di Candidati più votata.
10. Per le modalità di formazione e di gestione delle Liste di Candidati si rinvia alla Convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 24 – COMPITI E FUNZIONAMENTO

DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
3. Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più Società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la Società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della Società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.
4. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
5. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la Società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.
6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno

qualsiasi dei sindaci.

7. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale decade d'ufficio.
11. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 19 del presente Statuto.
12. Il processo verbale delle riunioni è trascritto nel libro sociale e sottoscritto dagli intervenuti.
13. Il Sindaco dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
14. I sindaci devono, altresì, intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea nei modi previsti dall'art. 2405 c.c.
15. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e per decisione dell'Assemblea dei soci.
16. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, il cui importo, viene stabilito all'atto della nomina per l'intera durata del loro incarico, nel rispetto di eventuali norme e principi sul risparmio dei costi.
17. Si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 293/1994 convertito in legge n. 444/1994.

ART. 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il controllo legale dei conti sulla Società è esercitato da un Revisore Legale o da una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti a norma di legge.
2. Il Revisore, o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambio di informazioni con il Collegio Sindacale:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato ed illustrano i risultati della revisione legale;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - c) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. L'Assemblea, all'atto di nomina del Revisore o della Società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
5. Il Revisore o la Società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D.Lgs. n. 39/2010. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.
3. L'Organo Amministrativo provvede, nei termini e in conformità alle disposizioni di legge e dal presente Statuto nonché con quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla predisposizione del bilancio d'esercizio.
4. Il bilancio deve essere comunicato dall'Organo Amministrativo al Collegio Sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la discussione in Assemblea.
5. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni o proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
6. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ART. 27 – RIPARTO DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra agli azionisti in misura proporzionale alla relativa partecipazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo Amministrativo, a decorrere dal giorno stabilito dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
 - a) per il decorso del termine salvo proroga;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 120 (centoventi) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la perdurante inattività dell'Assemblea;
 - d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
 - e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater c.c.;
 - f) per deliberazione dell'Assemblea;

- g) per le altre cause previste dalla Legge.
- 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- 3. L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.